



Ordinanza concernente i parcheggi pubblici nel comprensorio comunale

Il Municipio di Capriasca, richiamati:

- gli articoli 107 e 192 della Legge Organica Comunale del 30 giugno 1987;
- gli articoli 26 e 44 RALOC;
- il Regolamento comunale;
- l'articolo 15 lett. e) del Regolamento comunale sui beni amministrativi;
- ogni altra disposizione in materia, le normative federali e cantonali in materia di segnaletica stradale, nonché ogni altra normativa applicabile,

emana la seguente ordinanza.

Art. 1 Oggetto

¹Il Municipio di Capriasca, allo scopo di promuovere un corretto utilizzo dei parcheggi pubblici, assicurando un'equa rotazione, emana la presente ordinanza mediante la quale sono istituite delle zone di posteggio con durata di stazionamento limitata.

²Il Municipio provvede ad agevolare gli abitanti che non dispongono di parcheggi privati. In particolare esso concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi della presente ordinanza.

³La sosta massima in tutti i posteggi pubblici, ad eccezione di quelli muniti di barriere, è di 24 ore e ciò vale pure per coloro che dispongono dell'autorizzazione. Eventuali deroghe per la sosta oltre le 24 ore saranno da richiedere alla Polizia Torre di Redde.

Art. 2 Definizione

a) Parcheggi del Centro sportivo con parchimetro e delimitati tramite barriera (primo livello)

Per i parcheggi di primo livello si intendono le aree di parcheggio il cui tempo di sosta viene controllato tramite barriera automatica e più precisamente:

- A 1 Centro sportivo est (sterrato)
- A 2 Centro sportivo sud (areale scolastico)

b) Parcheggi con parchimetro e/o con barriera (secondo livello)

- A 3 Centro sportivo ovest (Via Contessa Grassa)
- A 4 Centro sportivo nord (zona skate park)
- A 5 Centro sportivo (zona Giasción)

Quartiere di Bidogno-Corticiasca

- A 6 Bidogno (ar Gé)
- A 7 Bidogno (Via Ezio Canonica)
- A 8 Bidogno (Via Monte Bar) ad esclusione di 3 stalli di quinto livello vedi lett. e)
- A 9 Bidogno (Via Ugo Canonica – coperto)
- A 10 Bidogno (Via Ugo Canonica – esterno)
- A 11 Carusio (Via Ezio Canonica)
- A 12 Corticiasca (Albumo nucleo)
- A 13 Corticiasca (ara Gésa)
- A 14 Corticiasca (ar Stradón dra Val Còla)
- A 15 Corticiasca (bivio al Cranèll/ara Gésa)
- A 16 Corticiasca (Via Monte Bar)



Quartiere di Cagiallo

- A 17 Cagiallo (ar Rastèll)
- A 18 Cagiallo (ar Stradón da San Maté)
- A 19 Cagiallo (lavatoio)
- A 20 Cagiallo (nucleo)
- A 21 Cagiallo (Sarone)
- A 22 Cagiallo (Scuola dell'infanzia)
- A 23 Cagiallo (Via Carlo Battaglini)
- A 24 Lopagno (a Pòs ar Ör)
- A 25 Oggio (ar Stradón dra Val Còla)
- A 26 Oggio (nucleo)

Quartiere di Campestro

- A 27 Almatro (ra Stráda da Müralta)
- A 28 Campestro (chiesa di Sant'Andrea)
- A 29 Campestro (in Déca)
- A 30 Campestro (nucleo)
- A 31 Campestro (Via al Deserto)
- A 32 Campestro (Via Pietro Nobile)

Quartiere di Lopagno

- A 33 Lopagno (nucleo)
- A 34 Lopagno (oratorio di Sant'Apollonia)
- A 35 Lopagno (Via Monte Bar)
- A 36 Roveredo (nucleo – autosilo esterno)
- A 37 Roveredo (Via Ernest Bloch)
- A 38 Treggia (nucleo – autosilo esterno)
- A 39 Treggia (Via Ernest Bloch)

Quartiere di Lugaggia

- A 40 Lugaggia (in Giágh Piánca)
- A 41 Lugaggia (ar Monscendrín)
- A 42 Lugaggia (ra Stráda dar Tramin)
- A 43 Lugaggia (zona ponte pista ciclabile)
- A 44 Lugaggia (Via alla Motta)
- A 45 Lugaggia (Via Lugano)
- A 46 Sureggio (ar Lögh)
- A 47 Sureggio (nucleo)

Quartiere di Odogno

- A 48 Lelgio (nucleo)
- A 49 Odogno (in di Paü)
- A 50 Odogno (nucleo)
- A 51 Odogno (Via Juan José Morosoli)
- A 52 Pezzolo (nucleo)

Quartiere di Sala

- A 53 Bigorio (nucleo centro)
- A 54 Bigorio (nucleo est)
- A 55 Bigorio (nucleo ovest)
- A 56 Bigorio (Via al Convento – autosilo esterno)
- A 57 Bigorio (Via al Convento)



- A 58 Sala (cimitero e stazione AEM)
- A 59 Sala (Via Punta Arenas)
- A 60 Sala (Via Ronchi di Sala)
- A 61 Sala (zona Redávre)
- A 62 Sala (zona Rogiòra)

Quartiere di Tesserete

- A 63 Tesserete (in Biòlda)
- A 64 Tesserete (in di Bùgéi)
- A 65 Tesserete (in Telbrüi)
- A 66 Tesserete (stazione ARL)
- A 67 Tesserete/Cagiallo (Via Carlo Battaglini)
- A 68 Tesserete (Via Lugano)

Quartiere di Vaglio

- A 69 Vaglio (a Comágn)
- A 70 Vaglio (Scuola dell'infanzia)
- A 71 Vaglio (Via alla Cava)

c) Parcheggi solo con abbonamento (terzo livello)

- A 72 Bigorio (Via al Convento – autosilo coperto)
- A 73 Tesserete (scuola elementare - coperto)
- A 74 Roveredo (nucleo – autosilo coperto)
- A 75 Treggia (nucleo – autosilo coperto)

d) Parcheggi zona blu (quarto livello)

¹Si tratta di stalli delimitati con strisce blu, situati in diverse zone del nucleo di Tesserete (ar Morín, Piazza Giuseppe Lepori, Via Enrico Fraschina, Via Luigi Canonica, Via Monsignor Rodolfo Poli, zona giardinetti) e a Vaglio (Via della Pieve a lato dell'ex ufficio postale) nei quali è autorizzata la sosta di 1 ora al massimo (con esposizione del disco orario). Per questi parcheggi non sono rilasciati permessi mensili e sono quindi adibiti unicamente alle soste di corta durata.

²I medici, i paramedici e coloro che lavorano per un servizio di cure a domicilio, durante gli interventi e per lo svolgimento della propria attività, hanno la possibilità di posteggiare in zona blu oltre il tempo stabilito, per un massimo di 6 ore consecutive.

³I servizi di cure a domicilio devono richiedere il relativo contrassegno presso gli uffici della Polizia Torre di Redde a Lugaggia. Lo stesso sarà da esporre, unitamente al disco orario indicante l'ora d'arrivo, in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.

e) Parcheggi soggetti a regolamentazione particolare (quinto livello)

¹Si tratta di parcheggi che necessitano di regolamentazione particolare con tavola complementare specifica al fine di garantire e agevolare il disbrigo di pratiche amministrative presso gli uffici pubblici o le agenzie postali.

²Fanno parte di questa categoria i parcheggi in Piazza Giuseppe Motta di fronte al Palazzo comunale e le due aree di parcheggio di fronte all'Ufficio postale di Tesserete (Via Natale Pugnetti) e tre degli stalli siti di fronte all'Agenzia postale di Bidogno (Via Monte Bar).

Art. 3 Fasce orarie

¹Per i parcheggi di **primo livello** non sono previste fasce orarie. È richiesto il pagamento 24/24h a tariffa unificata.



²Per i parcheggi di **secondo livello** è prevista la seguente fascia oraria a pagamento durante i giorni feriali: 08:00–19:00.

³Per i parcheggi di **terzo livello** non sono istituite fasce orarie.

⁴Per i parcheggi di **quarto livello** (zona blu) è prevista la seguente fascia oraria per i giorni feriali: 08:00-19:00.

⁵Per i parcheggi di **quinto livello** sono previste specifiche fasce orarie gratuite indicate nelle relative tavole complementari.

Art. 4 Tasse, autorizzazioni e abbonamenti

¹Per i parcheggi si applicano tariffe differenziate e sono rilasciate autorizzazioni e abbonamenti mensili o annuali, secondo i criteri indicati di seguito.

²Le autorizzazioni, rilasciate per singolo veicolo, non danno diritto all'uso esclusivo di uno specifico stallo e non garantiscono la disponibilità di parcheggio (ad eccezione dei posteggi di primo e secondo livello dotati di barriera ove la disponibilità di parcheggio può essere garantita).

³L'abbonamento dà diritto all'uso esclusivo dei parcheggi, che possono essere unicamente utilizzati per stazionare veicoli regolarmente immatricolati, numerati e assegnati all'abbonato mediante specifico contratto e concerne quindi unicamente i parcheggi di terzo livello.

Tariffe

Parcheggi di **primo livello e parcheggi A 3, A 4 e A 5:**

unica dal lunedì alla domenica – 24h/24h. Ogni frazione di 30 minuti fr. 0.30.

Per i **parcheggi di secondo livello ad esclusione dei parcheggi A 3, A 4 e A 5:**

unica i giorni feriali dalle 08:00 alle 19:00. Ogni frazione di 30 minuti fr. 0.50.

Autorizzazioni

Per i **posteggi di primo livello A 1 e A 5:**

Mensili ad orario illimitato fr. 50.00

Mensili 06:30 - 20:00 fr. 30.00

Mensili 17:30 - 08:30 fr. 20.00

Annuali ad orario illimitato fr. 500.00

Annuali 06:30 – 20:00 fr. 330.00

Annuali 17:30 – 08:30 fr. 220.00

Per i parcheggi di **secondo livello ad esclusione del parcheggio A 3** (Via Contessa Grassa):

Mensili fr. 30.00

Annuali fr. 300.00

Per questi parcheggi possono essere rilasciate un numero limitato di autorizzazioni mensili o annuali.

Abbonamenti

Per i parcheggi di **terzo livello:**

Mensili fr. 80.00

Annuali fr. 800.00

Art. 5 Criteri di rilascio autorizzazioni e abbonamenti

¹Le autorizzazioni sono contingentate a giudizio del Municipio secondo la disponibilità dei singoli posteggi. Il contingente verrà valutato annualmente e pertanto il rinnovo delle autorizzazioni annuali non è garantito.



²Hanno diritto al rilascio delle autorizzazioni i cittadini domiciliati nel Comune, che non dispongono di posteggi privati in numero sufficiente come pure le persone non domiciliate che lavorano nel Comune e che dimostrano che il proprio datore di lavoro non ha posteggi da mettergli a disposizione. Mentre hanno diritto agli abbonamenti unicamente i cittadini domiciliati nel Comune.

³Se vi sono parcheggi disponibili regolati mediante autorizzazioni possono usufruirne i proprietari di residenze secondarie nel Comune che non dispongono di posteggi privati sufficienti.

⁴Possono essere concesse al massimo due autorizzazioni o due abbonamenti per nucleo familiare. La seconda autorizzazione o il secondo abbonamento sono però concessi unicamente se non vi sono altre richieste da parte di cittadini che non ne hanno alcuna.

⁵Nel caso tutti i parcheggi disponibili allo scopo venissero affittati, la cancelleria provvederà all'allestimento di una lista d'attesa, per la quale farà stato l'ordine d'entrata della richiesta e gli altri criteri stabiliti dal presente articolo.

⁶Il Municipio ha facoltà di rilasciare autorizzazioni temporanee, a titolo gratuito o a pagamento, in caso di manifestazioni e/o circostanze di interesse pubblico generale.

Art. 6 Procedura

¹Le autorizzazioni mensili e annuali, come gli abbonamenti, soggiacciono al pagamento anticipato delle tasse indicate all'art. 4 (mensili entro il 5 del mese, annuali entro il 31 gennaio).

²La richiesta per il loro ottenimento deve essere presentata alla Cancelleria, per iscritto mediante formulario ottenibile negli uffici o scaricabile dal sito internet del Comune, corredata dai seguenti documenti:

- a) prova della mancanza di alternative di parcheggio;
- b) copia licenza di circolazione del veicolo per cui si intende chiedere l'autorizzazione.

Art. 7 Disdetta e rimborsi

L'utente può disdire le autorizzazioni annuali come pure gli abbonamenti annuali per la fine di ogni mese, con preavviso di due settimane e riceverà il rimborso pro-rata (dedotto lo sconto dei due mesi gratuiti).

Art. 8 Contrassegno

¹L'autorizzazione consiste nel contrassegno rilasciato dalla Cancelleria, sul quale figurano il numero delle targhe di controllo del veicolo, la zona e il periodo di validità per cui esso è stato rilasciato. Per essere valido il contrassegno dovrà essere munito del timbro della Polizia Torre di Redde.

²Il contrassegno deve venir esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza.

Art. 9 Perdita scontrino

L'automobilista che ha smarrito lo scontrino dei parcheggi muniti di barriera è tenuto al pagamento di una tassa di fr. 50.00.

Art. 10 Danni ai sistemi di controllo e alle infrastrutture

L'automobilista che si rendesse responsabile del danneggiamento dei sistemi di controllo (barriere, casse, videocamere, ecc) e delle altre infrastrutture legate ai parcheggi dovrà farsi carico dei relativi costi di riparazione e ripristino.

Art. 11 Responsabilità per danni

Il Municipio declina ogni responsabilità per qualsiasi danno che possano subire persone e/o cose all'interno dei parcheggi pubblici, così come per furti di veicoli o di accessori lasciati nei veicoli.



Art. 12 Sanzioni

¹Le infrazioni alla segnaletica esposta nelle zone di parcheggio sono punite dagli organi di Polizia a norma dell'ordinanza concernente le multe disciplinari.

²Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con la multa sino ad un importo massimo di fr. 10'000.00 e secondo quanto previsto dagli articoli 145 e seguenti della Legge organica comunale (LOC).

³Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 13 Entrata in vigore

¹La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali (art. 192 LOC) e abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

²Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti LOC.

Art. 14 Disposizioni transitorie

Le tasse di cui all'art. 4 concernenti i parcheggi di primo e secondo livello divengono progressivamente applicabili al momento della messa in funzione dei relativi parchimetri. Parimenti il rilascio di autorizzazioni potrà avvenire unicamente dalla messa in funzione dei relativi parchimetri.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Approvata con risoluzione municipale no. 776 del 12 settembre 2016.

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 14 settembre 2016 al 14 ottobre 2016.